

## **Statuto della “Fondazione Politeama Pratese”**

### **Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede**

1. E' costituita una Fondazione denominata “Fondazione Politeama Pratese”.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La sede legale della Fondazione è in Prato, via Garibaldi n. 33.

### **Articolo 2 - Scopo**

1. La Fondazione, in proprio ovvero attraverso la partecipazione ad enti strumentali, persegue l'obiettivo di:
  - a) contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità locale e regionale;
  - b) promuovere, organizzare e gestire attività culturali, con particolare riferimento alla programmazione, alla diffusione e alla realizzazione di attività di spettacolo dal vivo in tutte le sue espressioni, alle attività di spettacolo riprodotto, ivi comprese quelle cinematografiche e audiovisive, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale;
  - c) sostenere la formazione in campo teatrale, musicale, coreutico e cinematografico;
  - d) organizzare mostre, eventi ed iniziative culturali;
  - e) formare il pubblico e sviluppare la domanda culturale e la coesione sociale; nonché agevolare la produzione culturale innovativa, la cultura della sostenibilità ambientale e l'incremento del turismo culturale e congressuale del territorio.

### **Articolo 3 - Attività**

1. La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività e nel rispetto di tutte le norme di trasparenza ed efficienza amministrativa.
2. La Fondazione per il perseguimento dello scopo di cui all'art. 2 svolge, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:

- a) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili di proprietà ovvero in uso al Teatro Politeama, comunque funzionali all'esercizio delle proprie attività;
- b) ideazione e programmazione di stagioni di spettacolo dal vivo, rappresentazione e allestimento degli stessi sia in proprio che in collaborazione con altri organismi ed istituzioni che operano con finalità analoghe;
- c) ospitalità di ogni tipo di manifestazione culturale: spettacoli teatrali e musicali, concerti, balletti e performance, mostre, conferenze, workshop, cinema, etc.
- d) ideazione e organizzazione di corsi di formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo sia in proprio che in collaborazione con altri organismi ed istituzioni che operano con finalità analoghe;
- e) produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza e sostegno alla loro diffusione e distribuzione;
- f) realizzazione di iniziative volte all'ampliamento e alla formazione del pubblico;
- g) collaborazione con scuole di ogni ordine e grado e Università per avvicinare al teatro le nuove generazioni e sviluppare il potenziale educativo e formativo dello spettacolo dal vivo;
- h) ideazione e realizzazione, in proprio o avvalendosi di operatori specializzati, di tutti gli strumenti di comunicazione e pubblicità, atti a divulgare la più ampia conoscenza della propria immagine e della cultura teatrale in genere;
- i) realizzazione di prodotti editoriali (diversi da quotidiani e periodici) e audiovisivi; organizzazione di mostre, congressi e convegni, festival, rassegne, presentazione di libri ed attività connesse.

3. La Fondazione ricerca la collaborazione degli Enti pubblici territoriali, delle Istituzioni culturali e dello spettacolo dal vivo, delle Università e degli istituti di ricerca, degli enti pubblici e privati, delle associazioni nonché dei privati cittadini interessati, per finalità istituzionali od anche in via non permanente, al perseguimento dei medesimi scopi ed obiettivi; partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private nelle materie e nei settori di interesse e concorre alla relativa costituzione; stipula atti o contratti di partenariato pubblico-privato per gestire e finanziare, anche in forma associata, le proprie attività.

4. La Fondazione ricerca risorse da destinare alla realizzazione delle attività o di nuovi progetti attraverso la partecipazione, in proprio ovvero in forma associata, a bandi emessi da soggetti pubblici o privati e anche attraverso programmi di sponsorizzazione; accetta erogazioni liberali, donazioni e lasciti; istituisce borse di studio e premi per i partecipanti alle proprie attività ivi comprese quelle didattiche e formative; stipula contratti di lavoro e di collaborazione; può affittare i propri spazi per attività culturali, teatrali, associative, di interesse sociale, turistico ed economico.

5. La Fondazione può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali e senza che assumano carattere di prevalenza, attività diverse da quelle di cui ai precedenti articoli, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e, in particolare, può svolgere attività di produzione, diffusione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dei new media, dei supporti multimediali e audiovisivi in genere.

6. La Fondazione, entro gli stessi limiti di cui al comma precedente, può inoltre svolgere tutte le iniziative necessarie all'accrescimento e alla promozione delle proprie attività e della propria immagine, comprese iniziative di tipo commerciale, individuate dal Consiglio di amministrazione, purché non prevalenti e compatibili con la normativa di tempo in tempo regolante le attività degli organismi ed enti senza scopo di lucro.

#### **Articolo 4 - Soci fondatori e Soci aderenti**

1. Sono Soci fondatori i soggetti pubblici e privati che, quali soci della "Politeama Pratese SpA", costituiscono la Fondazione ed il relativo fondo di dotazione a seguito della trasformazione della "Politeama Pratese SpA" a norma dell'articolo 2500-septies del codice civile. Possono altresì acquisire la qualifica di Soci fondatori i soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta alla Fondazione e partecipino al fondo di dotazione.

2. Acquisiscono la qualifica di Soci aderenti, impegnandosi a versare un contributo di adesione annuo il cui importo è determinato dal Consiglio di amministrazione, i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o giuridiche, profit o non profit, anche se prive di personalità giuridica, interessati alle attività della Fondazione ed al relativo sostegno.

3. Tutti i soci possono contribuire alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente attraverso la messa a disposizione di risorse e/o attività, nei termini e con le modalità

stabilite dal Consiglio di amministrazione. I Soci possono altresì liberamente erogare contributi a sostegno delle attività e funzioni dell'Ente.

## **Articolo 5 - Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

## **Articolo 6 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori e dai Soci aderenti.

2. L'Assemblea:

- a) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione di sua competenza e ne determina i compensi, se dovuti a norma di legge;
- b) nomina i componenti dell'Organo di controllo di sua competenza, determinando l'indennità di tutti i componenti per l'intera durata dell'ufficio;
- c) dispone in merito alla partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti, pubblici o privati, che non abbiano la qualità di Soci fondatori o Soci aderenti e possano contribuire a vario titolo alla vita ed alle attività della Fondazione;
- d) esprime parere su ogni questione sottoposta dal Consiglio di amministrazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Ente e promuove la relativa azione nei loro confronti;
- f) esprime parere consultivo, non vincolante, circa lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di amministrazione o di un decimo dei Soci. Essa si riunisce di regola presso la sede della Fondazione, o comunque nel territorio della Provincia di Prato.

4. La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della stessa, avviene tramite posta elettronica con conferma di ricezione ed è affissa presso la sede legale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso di 5 (cinque) giorni. Il Consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 2366 del codice civile, può in ogni caso pubblicare l'avviso di convocazione sul quotidiano 'La Nazione'.

5. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti. L'adunanza è presieduta del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in mancanza dal consigliere più anziano presente o, in difetto, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Il presidente dell'adunanza nomina un segretario per la redazione del verbale.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le riunioni possono tenersi anche per audio-video-conferenza, subordinatamente alla condizione che i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'adunanza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché visionare documenti e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente.

8. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea, redatto su apposito registro, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta ed è approvato dalla successiva assemblea ovvero contestualmente, previa sua integrale lettura.

9. I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio non può raccogliere più di una delega.

## **Articolo 7 - Il Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, con un minimo di cinque ed un massimo di nove membri, la maggioranza dei quali nominati dall'Assemblea dei soci previa determinazione del numero degli stessi. E'

riservata al socio fondatore Comune di Prato la facoltà di nominare un consigliere in caso di Consiglio composto da cinque membri, due consiglieri in caso di Consiglio composto da sette membri e tre consiglieri in caso di Consiglio composto da nove membri. E' assicurata la rappresentanza di genere.

2. I consiglieri di amministrazione possono essere revocati in qualunque momento da chi ha proceduto alla relativa nomina. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall'ufficio, la sostituzione è di competenza del medesimo ente o organo che ha provveduto alla nomina. Contestualmente alla revoca è effettuata la nomina del sostituto. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza dei restanti componenti il Consiglio.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro esercizi decorrenti dalla prima seduta di insediamento e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola presso la sede della Fondazione, o comunque nel territorio della Provincia di Prato, e non meno di tre volte l'anno. Alle convocazioni provvede il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei componenti o dell'organo di controllo. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età in carica.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per audio-video conferenza subordinatamente alla condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di votare e visionare documenti. In questo caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

6. La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della stessa, avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a provare il ricevimento dell'avviso da inoltrarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di un giorno.

7. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti

in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie e le delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti.

8. Il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- e) approva, avuto particolare riguardo ai vincoli di bilancio, il programma di attività annuale;
- f) esercita ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- g) provvede al reclutamento del personale e alla relativa gestione;
- h) nomina e revoca, ove stabilito, il Direttore e ne fissa il trattamento economico e la posizione giuridica;
- i) approva gli eventuali ulteriori regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'ente;
- l) fissa il contributo annuo dei soci aderenti e svolge tutte le altre attività previste dal presente statuto o dalla legge;
- m) delibera in ordine all'ammissione ed esclusione dei soci.

### **Articolo 8 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e resta in carica per la stessa durata del Consiglio.
2. E' il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ne promuove e tutela l'attività e le funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

#### 4. Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno delle relative sedute;
- b) stipula gli accordi e le convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione;
- c) assume, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da portare alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile;
- d) provvede all'esercizio degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 9 - Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo è formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Comune di Prato, tutti scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, nel rispetto della rappresentanza di genere. Essi restano in carica cinque esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. L'Organo di controllo provvede agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia anche con riferimento all'attività di revisione legale ed inoltre:
  - a) valuta l'assetto organizzativo e amministrativo contabile della Fondazione;
  - b) effettua verifiche periodiche sulla cassa e sulle scritture contabili;
  - c) esprime il proprio parere sul bilancio di previsione, i relativi assestamenti e sul bilancio consuntivo d'esercizio;
  - d) vigila sull'osservanza dello Statuto;
  - e) può partecipare alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
3. I verbali delle attività dell'Organo di controllo sono riportati su apposito registro.

#### **Articolo 10 - Comitato per il Cinema-Teatro Politeama.**

1. La Fondazione può avvalersi del già esistente Comitato per il Cinema-Teatro Politeama, allo scopo di concorrere con esso alla definizione dei piani di azione

promozionale delle diverse attività ed iniziative, darvi la massima possibile diffusione in ambito territoriale nonché al fine di perseguire il più ampio coinvolgimento e sostegno della comunità territoriale e dei suoi diversi esponenti.

### **Articolo 11 - Direttore**

1. La Fondazione può dotarsi di un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. L'atto di nomina fissa il trattamento economico e la posizione giuridica del Direttore nonché la durata dell'incarico. Il Direttore può essere revocato in ogni tempo. L'incarico può essere altresì rinnovato.
3. Il Direttore cura l'attività ed i diversi settori di intervento della Fondazione e ne è responsabile. In particolare:
  - a) provvede, ove non diversamente stabilito, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
  - b) predispone gli atti e i regolamenti della Fondazione, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
  - c) cura l'attuazione del programma annuale di attività, degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
  - d) svolge ogni altra funzione che gli venga delegata o attribuita dal Presidente ovvero dal Consiglio di amministrazione;
  - e) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di nomina del Direttore o successivamente, può attribuire a quest'ultimo anche il potere di rappresentanza della Fondazione per specifici atti o categorie di atti.

### **Articolo 12 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 ed è costituito:
  - a) dal fondo di dotazione, incrementabile successivamente mediante conferimenti in

denaro o di beni mobili o immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o dai soci aderenti o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione e dai beni mobili o immobili acquisiti dalla Fondazione con proprie disponibilità;

b) dal fondo di gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti testamentari che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi elargiti dalla Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti, pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai fondatori, dai soci aderenti o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

### **Articolo 13 - Bilancio di previsione e bilancio di esercizio**

1. La Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro tale termine, la gestione finanziaria della Fondazione si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio.
4. Il bilancio consuntivo di esercizio viene approvato entro il 31 marzo di ogni anno. Esso è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa nonché dalla relazione di missione contenente informazioni e valutazioni

relative all'utilizzo, al mantenimento ed all'accrescimento del patrimonio della Fondazione ed ogni altra indicazione risultante necessaria in base alla normativa di riferimento.

5. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale o altre forme di utilità economiche, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, a soci fondatori, soci aderenti, anche in caso di scioglimento individuale del rapporto, a lavoratori dipendenti, collaboratori, consulenti, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che non si tratti di compensi, retribuzioni e indennità previste dalla legge e nel rispetto dei limiti stabiliti per gli enti senza scopo di lucro. Eventuali utili o avanzi di esercizio dovranno essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività statutariamente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. La Fondazione è dichiarata estinta nei casi previsti dal codice civile.

2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/1996 o altro diverso organismo o ufficio individuato dalla legge e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge medesima, ad altri enti o organismi senza scopo di lucro o ad Enti del Terzo Settore, individuati dal Consiglio di amministrazione, previo parere consultivo dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni statuarie e normative in materia.

#### **Articolo 15 - Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di fondazioni.